

TI_GERICHTE 15.1996.71 vom 23. September 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-09-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1996.71

FR: TI_GERICHTE 15.1996.71 du 23 septembre 1996

IT: TI_GERICHTE 15.1996.71 del 23 settembre 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

a) Ex art. 89 LEF entro tre giorni dal ricevimento della domanda di pignoramento l'ufficio di esecuzione procede al pignoramento. b) Secondo giurisprudenza e dottrina costanti il futuro reddito del debitore può essere pignorato solo per la durata di un anno dall'esecuzione del pignoramento. Questo limite di tempo va inteso sia a vantaggio dei creditori, che non hanno partecipato al pignoramento e che pertanto a loro volta possono usufruire del pignoramento dell'introito del debitore, sia indirettamente a favore del mantenimento della credibilità finanziaria del debitore e pertanto a vantaggio dell'interesse pubblico. Se il reddito del debitore pignorato durante la durata di un anno non è sufficiente a coprire il credito del creditore escutente, l'ufficio di esecuzione deve emettere per la parte di credito rimasta scoperta un attestato di carenza di beni. Solo in un'esecuzione proseguita sulla base di tale attestato oppure in una nuova esecuzione il creditore può chiedere un (nuovo) pignoramento di salario per la durata di un anno (cfr. DTF 117 III 28, 116 II 22, 112 III 20 e 98 III 14; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, § 23 n. 42 p. 181/182; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, fallite et concordat, Losanna 1993 p. 183). c) Sulla base delle precedenti considerazioni l'UE di Lugano, trascorso il periodo di un anno dall'inizio del pignoramento, avvenuto il 1. maggio 1995, ha pertanto correttamente emesso in data 8 maggio 1996 un attestato di carenza di beni a favore della reclamante. Infatti contrariamente a quanto sostenuto dalla creditrice, l'inizio del pignoramento ha avuto luogo con l'emissione dell'atto di pignoramento 24/25 aprile 1995 e la relativa comunicazione, datata 24 aprile 1995, alla _____, mentre la notifica del pignoramento comunicata alla _____ il 2 gennaio 1996, resasi necessaria in seguito all'ottenimento da parte del debitore di un'indennità di disoccupazione, non ha provocato un nuovo inizio della decorrenza del termine di pignoramento di un anno.

E. 2

Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

E. 3

Intimazione: - _____ Ufficio di esecuzione, Lugano Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria